



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

NELL'ADUNANZA DEL 30 Settembre 2008

composta dai magistrati:

- | | |
|---|-----------------|
| - Cons. Giuseppe GINESTRA | Presidente f.f. |
| - Cons. Vittorio CIRO' CANDIANO, relatore | Componente |
| - Cons. Anna BOMBINO | Componente |
| - Primo ref. Quirino LORELLI | Componente |
| - Primo ref. Natale LONGO | Componente |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la nota n. 4655 del 28.07.2008, con la quale il Comune di LAINO BORGO (CS) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione, prot. n. 2799 del 04.08.2008;

VISTA l'ordinanza n. 18/08 del 22.09.2008, con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, dott. Vittorio Cirò Candiano.

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di LAINO BORGO (CS), con la sopra citata nota n. 4655 del 28.07.2008, ha promosso il parere di questa Sezione, al fine di conoscere se l'Ente, in sede di formazione del bilancio di previsione, è tenuto a prevedere appositi stanziamenti di spesa, anche su base pluriennale, per la copertura di oneri derivanti da competenze da riconoscere a liberi professionisti per la rappresentanza/patrocinio legale o attività simile e di possibili oneri per risarcimento danni correlati a procedimenti giudiziari pendenti.

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito.

Al riguardo è utile rammentare che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo *"ulteriori forme di collaborazione"* ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, *"nonché pareri in materia di contabilità pubblica"*, aggiungendo che *"analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane"*.

La funzione consultiva in argomento è stata disciplinata, quanto a principi e modalità, dalla Sezione delle Autonomie con atto adottato nella adunanza del 27 aprile 2004, con il quale sono stati preliminarmente dettati i criteri atti a garantire l'uniformità di indirizzo e, quindi, individuati i soggetti legittimati alla richiesta, l'ambito oggettivo della funzione, l'ufficio competente a rendere il parere in relazione al carattere generale o locale dello stesso, il procedimento per l'esercizio della funzione con indicazione dei relativi profili temporali.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di parere in esame, occorre verificare la sussistenza contestuale di entrambi i requisiti: soggettivo, cioè la legittimazione del soggetto richiedente, ed oggettivo, cioè l'attinenza alla materia della contabilità pubblica.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dalla citata legge n.131/2003, stante la natura speciale che essa assume rispetto alla ordinaria sfera di competenze assegnate alla Corte. La richiesta stessa, d'altra parte, può considerarsi ammissibile se proveniente dall'organo rappresentativo dell'ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio regionale, provinciale, comunale).

La norma prevede la possibilità di richiedere pareri esclusivamente nella "*materia della contabilità pubblica*". Nell'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo, tale possibilità è limitata agli atti generali, ovvero atti o schemi di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria (regolamenti di contabilità o materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti, nonché in merito a soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, o attinenti alla preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, poiché la richiesta di parere - nelle more dell'attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria - proviene direttamente dal Sindaco del Comune, quale Organo rappresentativo dell'Ente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive, poi, devono sussistere (come stabilito anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la succitata deliberazione del 27 aprile 2004) delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi nell'ambito della loro competenza, altri organi, quali, ad esempio, il Procuratore regionale o la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Poiché la questione posta ha carattere generale ed astratto, anche sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere deve intendersi ammissibile.

Passando al merito del quesito posto, va preliminarmente osservato che il bilancio di previsione deve essere costruito su base annuale (e pluriennale) osservando i principi di unità, universalità, integrità, veridicità e pubblicità (art. 151 del TUEL). Ciò significa che il bilancio deve prevedere, tra l'altro, tutte le spese, anche di minima entità, afferenti alla competenza dell'esercizio e che le previsioni devono essere "vere" ed "attendibili" e rispecchiare quindi le reali condizioni finanziarie in cui verrà a trovarsi l'ente nell'esercizio. D'altra parte, l'attendibilità, la congruità e la coerenza del bilancio di previsione è anche prova dell'affidabilità e credibilità dell'Amministrazione.

Sulla base di tali principi e presupposti, l'Amministrazione, in sede di formazione del bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è tenuta a presentare un quadro delle condizioni finanziarie il più attendibile possibile sulla base degli atti e degli elementi di conoscenza disponibili a quel momento. Conseguentemente, le spese in tal senso ragionevolmente prevedibili a titolo di oneri legali o di risarcimento danni, anche eventualmente aggiuntive rispetto a quelle già previste in esercizi precedenti, devono trovare allocazione nello stato di previsione del bilancio annuale e, per gli enti che sono tenuti a redigerlo, del bilancio pluriennale.

Per gli oneri di natura corrente che al momento di formazione del bilancio non potevano essere previsti o non potevano essere previsti nella misura necessaria per carenza di precisi elementi indicativi, può sopperire il "fondo di riserva" previsto dall'art. 166 del TUEL, il cui ammontare complessivo può essere dimensionato tenuto conto anche di tali elementi di incertezza, sia pure entro il limite massimo del 2 per cento del totale delle spese correnti.

Inoltre è possibile che il Tesoriere provveda direttamente al pagamento forzato di una somma prima dell'emissione del mandato da parte dell'Ente, come nel caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In tal caso la legittimazione della spesa discende dal provvedimento stesso con il quale l'autorità giudiziaria si sostituisce di fatto all'Amministrazione dell'Ente, la quale però è tenuta a provvedere tempestivamente alla regolazione contabile della spesa stessa, anche effettuando le opportune variazioni di bilancio al fine di assicurarne la copertura finanziaria, nel caso in cui l'Amministrazione non avesse oculatamente provveduto in sede di formazione del bilancio di previsione.

Resta riservata alle valutazioni dell'Ente l'opportunità di effettuare un preventivo accertamento in previsione di una probabile soccombenza giudiziale. Ma si dovrà tenere presente la necessità di non sovradimensionare l'entità dell'accantonamento al fine di non ridurre, in misura superiore al dovuto, l'entità delle risorse da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. L'obbligazione di pagamento deve comunque avvenire il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente. D'altra parte l'obbligazione di pagamento si perfeziona con il deposito della sentenza, per cui l'impegno della spesa inerente a tale debito non può essere assunto in un momento precedente a tale deposito mancando l'obbligazione giuridicamente perfezionata (art. 183, comma 1, del TUEL).

È evidente che nel caso di debiti fuori bilancio, la competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, permane anche se in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonamenti per sopperire a tali fattispecie debitorie o per incrementare lo stanziamento di corrispondenti capitoli che nel corso dell'esercizio si dovessero appalesare insufficienti.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria al Sindaco del Comune di Il Comune di LAINO BORGO (CS).

Così deciso in Catanzaro il 30.09.2008.

Il Consigliere Relatore
dott. Vittorio Cirò Candiano

Il Presidente f.f.
Cons. Giuseppe Ginestra

Depositata in segreteria il 30.09.2008
Il Direttore della segreteria
dott. Antonio LEONE